CIG: 9743558E69

CUP: E61J22000150005 CODICE AUSA: 0000170308

Elaborato "Norme relative alla procedura negoziata [3/TL/2023 - MSA00.2205L]"

Procedura negoziata [3/TL/2023 - MSA00.2205L] "Rifacimento della viabilità secondaria in cubetti di porfido compreso il rifacimento dell'illuminazione esterna sulla stessa viabilità del complesso universitario di Monte S. Angelo"

SOMMARIO

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'APPALTO	2
ART. 1)	3
OGGETTO, QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE DELL'APPALTO	3
ART. 2)	5
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
SITUAZIONI DI CONTROLLO (ART. 80, COMMA 5, LETT. M DEL D.LGS. 50/2016)	8
AVVALIMENTO (art. 89 del D.lgs. n. 50/2016):	8
ART. 3)	11
GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	11
ART. 4)	12
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMEI	NTI DI GARA12
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	14
OFFERTA ECONOMICA	18
VINCOLATIVITÀ DELL'OFFERTA	19
ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
ART. 5)	22
APERTURA OFFERTE E SVOLGIMENTO DELLA GARA	22
VERIFICA DEI REQUISITI	25
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	26
ART. 6)	28
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	28



Disposizioni che regolano l'appalto

Il presente Elaborato, di cui costituiscono parte integrante gli allegati Modelli DGUE (Documento Unico Europeo/DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs 50/2016, redatto in osservanza delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016, nonché del Modello di formulario per il DGUE, pubblicato in pari data sulla GURI, serie generale n. 170), **B1** e **B2**, ha lo scopo di illustrare al meglio i contenuti della Lettera di invito, di fornire maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla procedura, sui requisiti di partecipazione e sulla formulazione dell'offerta, precisando altresì le ipotesi di esclusione.

L'appalto è regolato dal D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i., dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dal D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 del 11 settembre 2020, e modificato con D.L. n. 77 del 2021 convertito con legge 108 del 29 luglio 2021, dal D.P.R. 207 del 2010 e s.m.i, per le disposizioni attualmente in vigore, dalle disposizioni del D.M. 145 del 2000 (Capitolato Generale), dal Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia, dal Capitolato Speciale d'appalto nonché dalle prescrizioni della lettera di invito e del presente elaborato che, in caso di contrasto, prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale.

L'appalto è altresì regolato:

- dalle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari";
- dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021, le cui clausole - riportate all'art. 6 - dovranno essere sottoscritte dall'aggiudicatario in sede di stipula del contratto o subcontratto;
- dalla legge n. 190/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A;
- dalle Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo – PIAO;
- dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale Campania n. 3 del 27 febbraio 2007, recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture della Campania".

La procedura è indetta con determina a contrarre n. 404 del 05/04/2023 ed avverrà mediante procedura negoziata, con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120 del 11 settembre 2020 e modificato con D.L. n. 77 del 2021 convertito con legge 108 del 29 luglio 2021, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il luogo di svolgimento dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è: Napoli. Progetto validato in data 13/03/2023.

L'appalto rientra tra quelli ammessi al finanziamento con fondo investimenti per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche di cui al D.M n.1274 del 10/12/2021, giusto decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1432 del 23/12/2022 e delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88 del 04/04/2022. L'intervento rientra nell'annualità 2023 giusto decreto di anticipazione interventi predit DR n.1085 del 28/03/2023.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti per le ragioni esposte dal Responsabile del Procedimento nella Relazione istruttoria allegata alla citata determina a contrarre, e qui integralmente riportate: "l'appalto non è suddiviso per lotti. La scelta di affidare l'esecuzione dei lavori di che trattasi ad un unico operatore economico da parte della Stazione Appaltante è dovuta all'omogeneità dell'intervento".



ART. 1)

Oggetto, quantitativo o entità totale dell'appalto.

La procedura scelta per la selezione del contraente è la **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n.120 del 11 settembre 2020 e modificato con D.L. n. 77 del 2021 convertito con legge 108 del 29 luglio 2021.

Il presente appalto è a misura da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n.120 del 11 settembre 2020, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta a € 795.819,09 (euro settecentonovantacinquemilaottocentodicianove/09) oltre IVA, di cui € 721.802,39 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 40.016,70 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 24.000,00 quali oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, € 10.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso.

Importo lavori soggetti a ribasso	€ 721.802,39
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 40.016,70
Oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso)	€ 24.000,00
Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	€ 10.000,00
Totale	€ 795.819,09

Non sono ammesse, pena l'esclusione automatica, offerte plurime, condizionate, tardive, alternative, pari o in aumento.


L'importo totale dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, degli oneri di discarica e dei lavori in economia attiene alle seguenti categorie SOA:

CATEGORIA (descrizione)	CAT. (cod.)	IMPORTO (euro)	MODIFICHE (art.106 comma 1 lett. a) d.lgs.50/2016)	IMPORTO TOTALE (euro)	CLAS.	% SUL TOTALE	Massimo subappalto consentito
Edifici civili e industriali	OG1	741.782,97	74.178,30	815.961,27 €	III	93,21	49,99%
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	54.036,12	5.403,61	59.439,73 €	I	6,79	100%

(Sono ammessi a partecipare gli operatori in possesso della categoria OG11 per la classifica adeguata alla categoria specialistica che si intende assumere, in virtù dell'equipollenza ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 e dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR n. 207/2010.)

Art. 106, comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016

Per le motivazioni indicate all'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del Dlgs. 50/2016, e s.m.i., l'Amministrazione può autorizzare, con successivo atto del RUP, modifiche contrattuali nonché varianti finalizzate a soddisfare specifiche esigenze che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e che siano legate alla specificità dell'opera da realizzare; tali modifiche e varianti saranno consentite alle seguenti condizioni (da intendersi cumulative):



- 1. comportino l'esecuzione di lavori della medesima natura di quelli a base di gara;
- 2. per importi fino al limite del 10% dell'ammontare complessivo dell'appalto; ai fini del calcolo dell'importo delle modifiche contrattuali e/o varianti si terrà conto dei prezzi di contratto ed in alternativa, ove non presenti, si terrà conto del prezzario regionale vigente alla data dell'offerta, sui quali sarà applicato il ribasso offerto; in ogni caso, non saranno consentite modifiche e/o varianti che dovessero avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

L'importo massimo pagabile all'aggiudicatario (rilevante ai fini della determinazione dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016, dell'individuazione delle categorie e classifiche di riferimento per la qualificazione dei concorrenti e del contributo ANAC) è pari a € 875.401,00 oltre IVA, derivante dalla somma degli importi dei lavori, degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), degli oneri di smaltimento (non soggetti a ribasso), dell'importo dei lavori in economia (non soggetti a ribasso) e della eventuale applicazione della clausola di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Capitolato Speciale di Appalto.

In materia di qualificazione per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto e attestazioni delle SOA, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla parte II, titolo III, del D.P.R. n. 207/2010 (artt. 60 e ss.).



ART. 2)

Condizioni di partecipazione.

Sono ammessi a partecipare (in forma singola o associata) gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all'art. 45 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:

1) Requisiti di ordine generale:

inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

2) Requisiti di idoneità professionale:

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza: per documentazione a comprova dell'iscrizione, da inserire nella documentazione di gara).

3) Requisiti economico - finanziari e tecnici di partecipazione:

qualificazione SOA nella categoria e per la classifica adeguata ai lavori oggetto dell'appalto: categorie: OG1 classifica III e OS30 classifica I

Si precisa inoltre che:

per la categoria prevalente OG1 (classifica III):

- è richiesta la qualificazione obbligatoria in proprio o costituendo un RTI;
- è consentito il subappalto nei limiti del 49,99 % dell'importo della categoria;
- <u>in merito al subappalto</u>: le lavorazioni, pari al 50,01 % dell'importo della categoria che devono essere necessariamente svolte dall'aggiudicatario, quindi non oggetto di subappalto, sono: Ricostruzioni, ripristino pavimentazione, opere di finitura, come da computo metrico estimativo, **per la seguente motivazione:** ai sensi dell'art. 105, co. 1, del d.lgs. 50/2016 non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Inoltre, occorre garantire un maggiore controllo delle attività di cantiere mediante una conduzione unitaria e coordinata allo scopo di salvaguardare in modo efficace la tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza dei lavoratori secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

per la categoria scorporabile OS30 (classifica I):

- è richiesta la qualificazione obbligatoria o in alternativa, trattandosi di lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro, è possibile dimostrare il possesso dei requisiti con la forma di qualificazione "semplificata" di cui all'art. 90, D.P.R. n. 207/2010 (cfr. Delibera ANAC n. 463/2020) (per la documentazione da presentare in quest'ultimo caso, si veda successivo art. 4, punto A1 bis);
- è consentito il subappalto per l'intero importo;
- è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Sono ammesse alla gara le imprese qualificate nella categoria generale OG11, in virtù dell'equipollenza con la categoria OS30 ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.M. 10 novembre 2016, n. 248.



I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'impresa singola per intero, **dagli altri** concorrenti come segue:

- ATI orizzontali e Consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. (anche in forma di società consortile) ai sensi dell'art. 45, co. 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50 del 2016
- <u>i requisiti di cui ai punti 1 e 2</u>) devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI e, in caso di Consorzio, dal Consorzio stesso, oltre che da tutte le imprese consorziate/consorziande che partecipano alla procedura, dal GEIE, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- <u>i requisiti di cui al punto 3)</u> deve essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e impresa/e consorziata/e, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. La mandataria in ogni caso assume requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

ATI verticali pure ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 50 del 2016:

- <u>i requisiti di cui ai punti 1 e 2)</u> devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI;
- <u>relativamente al requisito di cui al punto 3</u>) la mandataria deve possedere la qualificazione SOA con riferimento alla categoria prevalente, le mandanti devono possedere i requisiti riferiti alla categoria scorporabile assunta;
- ATI miste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 50 del 2016:
- <u>i requisiti di cui ai punti 1 e 2)</u> devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI;
- <u>relativamente di cui al punto 3)</u> nell'ambito dei sub raggruppamenti orizzontali costituiti per la categoria prevalente e/o per la categoria scorporabile, ai fini della qualificazione, si applicano le disposizioni relative alle ATI di tipo orizzontali. Pertanto, i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alla categoria scorporabile possono essere assunti nell'ambito di detti sub raggruppamenti, nel rispetto dei requisiti percentuali minimi stabiliti per le ATI orizzontali;

In applicazione dell'art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria -sentenza 27 marzo 2019, n.6).

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 7, del d.lgs 50/2016 e, pertanto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete è vietato partecipare anche in forma



individuale. La violazione delle predette disposizioni comporta l'esclusione dalla gara del concorrente e dell'ATI/Consorzio/aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

In ogni caso l'ATI/Consorzio ordinario deve possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola.

- Consorzi ex art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche in forma di società consortile):
- <u>i requisiti prescritti ai precedenti punti 1, 2 e 3</u> del presente elaborato devono essere posseduti dal Consorzio e dalla consorziata/e esecutrice/i eventualmente designata/e per l'esecuzione dei lavori.

Qualora il Consorzio intenda affidare l'esecuzione dell'appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa, i Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del d.gs. 50/2016 possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Ai consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7 – bis, del decreto medesimo, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2 lett. c) e 46, comma 1 lett. f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

- Reti di imprese di cui all'art. 45, co. 2 lettera f) del D.lgs. 50/2016: rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma



dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (*Cfr.* Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (*Cfr.* Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

<u>Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.</u>

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub - associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub - associazione. Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Situazioni di controllo (art. 80, comma 5, lett. m del D.lgs. 50/2016)

Ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. m del D.lgs. 50/2016, è vietata la partecipazione di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La ricorrenza delle suddette condizioni in capo ai concorrenti comporta l'**esclusione** dalla gara, salvo che, in sede di presentazione dell'offerta, essi, nel dichiarare di trovarsi in una delle citate situazioni con altro partecipante alla gara:

- indichino puntualmente il concorrente con cui sussiste tale situazione;
- dichiarino di aver formulato autonomamente l'Offerta, senza alcuna influenza promanante dalla predetta situazione di controllo/relazione anche di fatto.

In tal caso il concorrente sarà invitato, con richiesta inoltrata a mezzo PEC, a produrre ogni documento utile a dimostrare che la situazione di controllo/relazione anche di fatto non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

L'Amministrazione procederà all'**esclusione** dei concorrenti delle cui offerte accerti l'imputabilità ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica delle predette dichiarazioni e della documentazione prodotta e le successive determinazioni in ordine all'esclusione avvengono dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (vedi successivo articolo 5).

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione stessa o dopo l'affidamento del contratto, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'adozione di tutti gli atti consequenziali.

Avvalimento (art. 89 del D.lgs. n. 50/2016):

È ammesso l'avvalimento, secondo la disciplina e nei limiti di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Come meglio precisato *infra*, il concorrente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti deve allegare quanto richiesto dall'art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016:

- ✓ attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dalla impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (redatta in conformità al modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante);
- ✓ in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
- ✓ solo nel caso in cui l'ausiliario ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010.

Come precisato dal Consiglio di Stato (sezione IV) con sentenza n. 5052 del 02.12.2016, secondo un orientamento confermato anche con sentenza 1456 del 30.03.2017 (sezione V) "per la qualificazione in gara, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, per quanto riguarda l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; di conseguenza, ove l'ausiliaria non abbia messo a disposizione alcuna risorsa, né vi sia stata specificazione di dotazioni, mezzi e personale rese disponibili deve operare il principio secondo cui va esclusa dalla gara pubblica l'impresa che, ai fini della partecipazione, abbia prodotto contratto di avvalimento nel quale però manchi del tutto la puntuale indicazione delle risorse, dei mezzi o di altro elemento necessario, che si intende mettere a disposizione dell'impresa istante". In tali casi, pertanto, si procederà all'esclusione automatica e non sarà applicabile il soccorso istruttorio.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta, tramite l'apposizione della marcatura temporale.



Si precisa che:

l'operatore economico in forma associata può avvalersi anche dei requisiti di soggetti partecipanti al Raggruppamento; è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie; L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, il concorrente verrà escluso.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 48 del D.Lgs 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione. Inoltre, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Sono altresì **esclusi** dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Con riferimento ai REQUISITI GENERALI e alle CAUSE DI ESCLUSIONE si specifica che sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53,comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165

In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.



ART. 3)

Garanzia definitiva per la stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 1, co. 4, della l. 120/2020 la Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Garanzia definitiva per la stipula del contratto di appalto.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario – pena la decadenza dell'aggiudicazione - dovrà prestare la *garanzia definitiva* di cui all'art. 103, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate agli articoli 92 e 93 del predetto decreto.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà contenere l'allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscrittore, munito dei poteri di firma, attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il fideiussore nei confronti della stazione appaltante

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- ✓ di aver preso visione del capitolato e di tutti gli atti in esso richiamati e della Lettera di invito;
- ✓ di rinunciare all'eccezione di cui al comma 2, art. 1957 c.c.;
- ✓ di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- ✓ l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- ✓ di considerare valida la fideiussione fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale.

Si applica quanto previsto dall'art. 103 comma 2. In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto (cfr. *infra* nel presente Elaborato), fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento e nel Capitolato Speciale di Appalto, vale quanto stabilito dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..



ART. 4)

Termine ricevimento offerte, modalità di presentazione e sottoscrizione dei documenti di gara.

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il portale M.E.P.A., in formato elettronico ed essere sottoscritti, <u>ove richiesto</u> a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio indicato nella lettera di invito, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di eprocurement della pubblica amministrazione";

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili nella lettera di invito, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

L'"OFFERTA" è composta da:

BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA A – Documentazione amministrativa; BUSTA TELEMATICA ECONOMICA B - Offerta economica;

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Sezione BUSTA TELEMATICA A -

Documentazione amministrativa

DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente



Domanda di partecipazione - Modello B1	
Modello B2 (eventuale)	
DGUE e Modello B1 delle imprese subappaltatrici (eventuale)	
Procure (eventuale)	
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità	
PASSOE ANAC concorrente	
Atti relativi a R.T.I. o Consorzi (eventuale)	
(vedi facsimili predisposti dalla Stazione Appaltante)	
DGUE delle imprese ausiliarie (eventuale)	
Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale)	
(per la documentazione da produrre vedi paragrafo "avvalimento")	
Modello di Dichiarazione di sopralluogo	
Attestazione SOA del concorrente	
Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	
Dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i (eventuale)	
Offerta Economica Documenti	
Sezione BUSTA TELEMATICA B	
Offerta economica generata automaticamente dal Sistema	
Documento "Lista delle categorie" compilato dal concorrente e caricato a Sistema	

Sul sito <u>www.acquistinretepa.it</u>, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA A** -<u>Documentazione amministrativa</u>, **BUSTA TELEMATICA ECONOMICA B** - <u>Offerta economica</u>).

FORMATO DEI FILE: si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf., a pena l'esclusione dalla gara

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.



Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Nell'OFFERTA dovrà essere inserita la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

UNA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA A contenente:



La documentazione dovrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

A1) La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello B1* e *Modello DGUE* (**DGUE**), ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., rese dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione) (v. Nota 1ⁱ). Si precisa che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva relativa alla qualificazione SOA, il concorrente può presentare idoneo attestato SOA in corso di validità in copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale resa, ai sensi degli artt. 19 e 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione - v. Nota 1ⁱ). Trovano applicazione le disposizioni introdotte dall'art.15, co.1, della L.12/11/2011 n.183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000 e s.m.i.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modelo B2* dovranno essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai soggetti indicati nel medesimo Modello solo laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione) in conformità al facsimile Modello B1.

Si segnala che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello B1* sono sottoscritte con firma digitale:

- in caso di <u>RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi</u> da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di <u>aggregazioni di rete</u> dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di <u>consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile</u> di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

Resta fermo che tutti gli altri operatori economici dovranno comunque presentare la domanda e le dichiarazioni in conformità al modello B1 nonché il modello DGUE.

<u>Il concorrente allega</u> copia conforme all'originale della procura oppure <u>nel solo caso</u> in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.



A1 *bis*) (eventuale) Dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010: il concorrente è tenuto a presentare una dichiarazione, firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, in cui dichiara sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, comma 1.

A2) Relativamente alla dichiarazione sul sopralluogo, l'assenza della dichiarazione relativa all'effettuazione dello stesso non è causa di esclusione automatica ma sarà applicata la disciplina del soccorso istruttorio. (vedi art. 6 lett. o)

A3) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. già costituiti prima della gara:

Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata e dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'art. 38 del citato DPR, con la quale il legale rappresentante della mandataria (o chi ha il potere di impegnarla, risultante da idonea documentazione) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito, prima della presentazione dell'Offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. (v. Nota 1ⁱ). Nella dichiarazione devono essere indicate, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per il Consorzio ordinario di concorrenti, occorre produrre atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila oppure nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'art. 38 del citato DPR riportante anche i dati dell'atto costitutivo del Consorzio ordinario e, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

A4) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. costituendi:

<u>Dichiarazione di impegno redatta in conformità al modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante</u>, ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del Raggruppamento o del Consorzio ordinario si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- conferire, prima della stipula del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, individuata nella dichiarazione come capogruppo.

Dalle predette dichiarazioni dovrà risultare la composizione del Raggruppamento/Consorzio e le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate realizzerà.

A5) Per il contributo a favore dell'ANAC (ai sensi della Deliberazione n. 621 del 20 dicembre 2022):

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità vigenti.



Come riportato al seguente <u>link</u> Anac, il pagamento dovrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore
 dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home
 banking servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di
 monopolio tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione
 Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP
 senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale
 dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema la ricevuta di pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della 1. 266/2005.

A6) il PASSOE generato in osservanza della Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell'ANAC secondo le indicazioni disponibili sul sito della predetta Autorità, nella sezione dedicata alle FAQ, stampato e debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione). L'assenza del PASSOE all'interno della documentazione amministrativa non determina l'esclusione automatica e il concorrente sarà invitato all'invio del PASSOE, debitamente sottoscritto come indicato infra, entro e non oltre il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione, ove l'acquisizione del PASSOE non avvenga nel predetto termine, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.

A7) per i concorrenti non stabiliti in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del D.Lgs 50/2016 ai fini della prova dell'iscrizione in uno dei registri equivalenti al Registro delle Imprese, è fatto obbligo di inserire la relativa documentazione dimostrativa con acclusa dichiarazione giurata o dichiarazione resa secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale il concorrente è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

A8) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dovrà essere presentata anche la seguente documentazione:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - 3) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:



- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- 2) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - ❖ in caso di RTI costituito:
 - 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - ❖ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

A9) ai fini delle verifiche previste dalla normativa antimafia, il concorrente, a titolo collaborativo ed acceleratorio, dovrà produrre a Sistema le dichiarazioni *rese da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.* (v. Nota 2ⁱⁱ), con l'indicazione dei familiari conviventi e completa di relativi dati anagrafici e codice fiscale. Detta dichiarazione dovrà essere redatta secondo il facsimile Modello denominato "*Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi*" messo a disposizione dalla Prefettura - U. T. G. di Napoli al seguente link. Laddove il familiare convivente non sia residente nello stesso luogo in cui ha la residenza il soggetto principale, ciò dovrà essere indicato nella dichiarazione medesima.

OFFERTA ECONOMICA

UNA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA B contenente, a pena di esclusione automatica:



- a. l'"Offerta Economica", generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella apposita scheda;
- b. il Modello denominato "Lista delle categorie", debitamente compilato e redatto in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione (pubblicato sul sito di Ateneo nel link indicato al successivo art. 5).

L'Offerta Economica dovrà riportare il ribasso percentuale. Il ribasso percentuale deve riportare al massimo 3 <u>cifre decimali</u>; eventuali decimali ulteriori rispetto ai tre richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, i decimali mancanti saranno considerati pari a 0.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (inclusi nel prezzo che il concorrente offre per la realizzazione dei lavori). In particolare, l'Offerta Economica, a pena di esclusione automatica, dovrà contenere l'indicazione in cifre (ed in lettere ove richiesto) dei costi interni della sicurezza "cd aziendali", riferiti allo specifico appalto, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., nonché l'indicazione, in cifre (ed in lettere ove richiesto), dei propri costi della manodopera. Non trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio, come da orientamento consolidato del Consiglio di Stato (vedi da ultimo sentenza Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 2/4/2020, n. 7).

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto, anche se integrate da lavorazioni offerte dal concorrente in incremento.

L'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell'Offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 45 del Dlgs 50/2016 (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio.

Si precisa che, in caso di difformità tra il ribasso percentuale presente nel file generato automaticamente dal Sistema M.E.P.A. e quello riportato nel documento fornito dalla Stazione Appaltante denominato "Lista delle categorie", compilato e caricato a Sistema dal concorrente, prevale il ribasso riportato nel file generato automaticamente dal Sistema M.E.P.A..

Resta fermo quanto indicato dal concorrente nel documento denominato "Lista delle categorie", compilato e caricato a Sistema, per ogni altro elemento relativo all'Offerta Economica e riportato nel predetto documento.

Vincolatività dell'offerta

Il concorrente è svincolato dall'offerta presentata, qualora decorrano 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione, fatta salva la possibilità, per l'Amministrazione, di chiedere ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.lgs. 50/2016 - a mezzo PEC - di mantenere valida l'offerta presentata per un eventuale ulteriore periodo, in ogni caso pari ad un massimo di ulteriori 180 gg., e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data (nell'ipotesi in cui la garanzia provvisoria sia stata richiesta in sede di gara).



Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine che sarà indicato nella comunicazione dell'Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione al prosieguo della gara senza adozione di ulteriori provvedimenti.

- Si precisa che:

Per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i consorzi ex art. 2602 c.c.:

Le dichiarazioni di cui al precedente **punto A1**) nonché il PASSOE, vanno rese da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate con le modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016. L'offerta Economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e/o consorziate.

Per i Consorzi ex art. 45, co. 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016

Le dichiarazioni di cui al precedente **punto A1**) nonché il PASSOE, vanno rese dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici, con le medesime modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016. L'offerta Economica dovrà essere sottoscritta dal Consorzio.

Pertanto, per completezza ed a fini chiarificatori e riepilogativi, richiamando quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016 (vedi pag. 4 del predetto documento), si precisa che:

- Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettere d), e), f), g) del Codice (*Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari ex art. 2602 c.c., GEIE, Aggregazioni aderenti al contratto di rete*) per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un Modello DGUE distinto, recante le informazioni previste dalle parti da II a VI del Modello medesimo;
- ✓ Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 50/2016 (Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili), il Modello DGUE deve essere compilato, separatamente, dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici. Pertanto, nel Modello DGUE deve essere indicata la denominazione degli Operatori Economici facenti parte del Consorzio che eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto.

1. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

- 2. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta telematica A è causa di esclusione:
 - **3. saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento o pari rispetto all'importo a base di gara;

ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Trova applicazione la procedura di soccorso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire i requisiti previsti per la partecipazione e i documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (vedi decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, art. 41);
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

In ogni caso, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 5)

Apertura offerte e svolgimento della gara.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n.120 del 11 settembre 2020. È prevista l'esclusione automatica delle offerte risultate sospette di anomalia ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del suddetto decreto. L'esclusione automatica non opera qualora il numero delle offerte ammesse alla fase di apertura delle Offerte Economiche è inferiore a cinque.

Partecipazione alle sedute pubbliche

Si precisa che alle sedute pubbliche potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Le sedute pubbliche si effettueranno a distanza attraverso l'applicazione Microsoft Teams. Si precisa che alla seduta pubblica potrà assistere ciascun concorrente collegandosi al link indicato nell'avviso della seduta pubblica. Si segnala che è necessaria l'identificazione dei delegati degli operatori economici che intendano assistere alla seduta mediante il caricamento della delega e della fotocopia di un documento di identificazione all'indirizzo email garecontratti-li@unina.it

Gli avvisi di tutte le sedute pubbliche saranno resi noti dall'Amministrazione mediante un avviso pubblicato sull'Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo <u>www.unina.it</u>, nonché mediante comunicazione effettuata ai concorrenti sul sito <u>www.acquistinretepa.it</u> con preavviso anche di un solo giorno. Pertanto, i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il sito web. Nel caso in cui si rendesse necessario differire tale data, si darà comunicazione del differimento tramite avviso con preavviso di almeno un giorno tramite comunicazione effettuata ai concorrenti sul sito <u>www.acquistinretepa.it</u> e sul sito <u>www.unina.it</u> al link della procedura di gara.

Funzioni del Seggio di Gara

Un Seggio di gara all'uopo nominato e preposto all'esperimento della fase amministrativa, nonché all'apertura delle Offerte Economiche ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione della procedura al concorrente che avrà offerto il minor prezzo, provvederà in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di invito e nell'ambito della piattaforma telematica M.E.P.A., allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa* e *Offerta economica* (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) apertura delle offerte presentate accedendo all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all'Ufficio", né al Seggio di gara, né alla Università, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e il Seggio deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio;



- e) apertura delle Offerte economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- g) determinare le esclusioni e le ammissioni al prosieguo nella procedura di gara.

All'esito dell'esame della documentazione amministrativa, il Seggio, in seduta pubblica, aprirà le buste informatiche contenenti l'Offerta Economica presentate da ciascun concorrente ammesso al prosieguo e, quindi, procederà registrarne il contenuto nel verbale di gara. Sulla base delle Offerte Economiche presentate, il Seggio procederà, tramite le funzionalità messe a disposizione dal Sistema, a redigere la graduatoria e ad individuare le offerte anormalmente basse. Ai fini di tale individuazione, verrà utilizzato il metodo sorteggiato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 97 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. come riportato nella seguente tabella.

Sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia ex. art. 97, commi 2 e 2-bis, D.l.gs. n. 50/2016 e s.m.i.

- 1. Qualora il numero delle offerte ammesse al prosieguo sia pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Seggio di Gara procede come segue:
 - a. calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b. calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
 - c. calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
 - d. la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
- 2. Qualora il numero delle offerte ammesse al prosieguo sia inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Seggio di Gara procede come segue:
 - a. calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b. calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);



- c. calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d. se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e. se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Resta fermo quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 97 del D.lgs. 50/2016: pertanto, non si procederà all'individuazione della soglia di anomalia se il numero di offerte ammesse al prosieguo della procedura risulti inferiore a cinque.

Si segnala infine che, ai sensi dell'art. 97, comma 2-ter, del D.lgs. n. 50/2016, al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.

Laddove le offerte ammesse alla fase di apertura delle Offerte Economiche siano pari o superiori a 5, il Seggio procederà:

- ai sensi dell'articolo 97 comma 8, all'esclusione automatica dalla procedura delle offerte che presentino una percentuale di ribasso, pari o superiore alla soglia di anomalia;
- alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso che più si avvicina alla soglia di anomalia.

Laddove le offerte ammesse alla fase di apertura delle Buste Economiche siano inferiori a 5, il Seggio disporrà la trasmissione degli atti al Responsabile del procedimento per le verifiche di competenza in ordine alla congruità dell'Offerta sospetta di anomalia risultata prima in graduatoria, sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 1 e da 4 a 7 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ove l'offerta prima in graduatoria fosse ritenuta anomala, il Responsabile del Procedimento procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte.

Le risultanze delle verifiche del RUP saranno comunicate in successiva seduta pubblica della cui data di svolgimento sarà data notizia ai concorrenti mediante avviso, inviato con preavviso anche di un solo giorno tramite il Portale www.acquistinretepa.it – durante la quale il Seggio, sulla scorta delle risultanze suddette, procederà alla dichiarazione della proposta di aggiudicazione. Si precisa che:

- il concorrente la cui offerta (a seguito della valutazione del RUP in ordine alle giustificazioni presentate) sia risultata anormalmente bassa, sarà escluso dalla procedura;
- il concorrente che, nell'ambito del sub procedimento avviato per la verifica delle offerte anomale, non abbia presentato le spiegazioni entro il termine stabilito sarà escluso dalla procedura; ciò a prescindere dai contenuti delle spiegazioni tardivamente presentate.

Si precisa che, in ogni caso, il Responsabile del Procedimento procederà a verificare, anche per l'offerta prima in graduatoria non sospetta di anomalia, la congruità:

dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di Offerta, rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;

24





- delle spese relative al costo della manodopera.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 97 comma 6, ultimo periodo, il Responsabile del Procedimento potrà, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; qualora l'offerta dovesse risultare non congrua, procederà ad effettuare analoga verifica di congruità sull'offerta collocata al 2° posto della graduatoria e così via, fino all'individuazione della prima migliore offerta congrua.

Nel caso in cui il ribasso offerto ed il prezzo totale offerto per l'esecuzione dell'appalto dovessero essere discordanti farà fede il ribasso offerto.

Il Responsabile del Procedimento provvederà, pertanto, prima della stipula del contratto a rettificare in proporzione tutti i prezzi soggetti a ribasso fino a raggiungere la congruità tra ribasso e prezzo.

Si segnala che, nelle ipotesi in cui più concorrenti abbiano formulato l'Offerta economica con ribassi uguali, ai fini della formulazione della proposta di aggiudicazione si procederà a sorteggio tra i predetti concorrenti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, come sancito dalla delibera numero 464 del 27 luglio 2022.

Verifica dei requisiti

Si precisa che, in ogni caso, l'Amministrazione procederà alla **verifica dei requisiti di cui all'art. 2** (dichiarati in sede di presentazione dell'Offerta) in capo al primo in graduatoria. I requisiti di cui all'art. 2 saranno verificati in capo all'aggiudicatario ai fini della predisposizione del decreto di efficacia dell'aggiudicazione. A tali verifiche si procederà, anche mediante la visualizzazione ed eventualmente l'acquisizione, attraverso il sistema *FVOE*, della seguente documentazione:

- **1.** <u>a comprova dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico</u> sarà acquisita specifica attestazione SOA aggiornata;
- 2. <u>a comprova dei requisiti di idoneità professionale</u>, sarà acquisito certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza)

Al fine di consentire all'Amministrazione di contrarre i tempi per le verifiche preliminari all'aggiudicazione, gli operatori economici sono chiamati a titolo collaborativo (qualora il Sistema lo consenta) ad inserire nel Sistema FVOE la documentazione di cui ai precedenti numeri 1 e 2 a comprova dei requisiti economico – finanziari e tecnici nonché di idoneità professionale, entro il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte e, ove tecnicamente consentito dal Sistema, anche in corso di espletamento della procedura di gara.



In ogni caso, l'Amministrazione, a chiusura delle operazioni di gara, ove tale documentazione non sia presente nel Sistema FVOE, procederà ad effettuare la richiesta relativamente nei confronti del primo ed eventualmente del secondo in graduatoria.

Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

L'aggiudicazione della gara sarà successivamente pronunciata dall'Organo Competente, previa approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Dirigente competente.

L'efficacia dell'aggiudicazione è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., attraverso il FVOE, presso gli Enti Certificatori competenti. A tal fine, si ribadisce che i requisiti di cui all'art. 2 saranno verificati in capo all'aggiudicatario ai fini della predisposizione del decreto di efficacia dell'aggiudicazione

Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con provvedimento del Dirigente competente e l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e a segnalare il fatto all'Autorità, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. Divenuta efficace l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili la documentazione richiesta per la stipula del contratto, entro il termine indicato dall'Amministrazione- decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC, della relativa comunicazione - a pena di decadenza.

Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto – a titolo esemplificativo cauzione, garanzie, polizze - non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta dell'Amministrazione inviata a mezzo PEC, salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze, in ogni caso nei limiti di compatibilità con eventuali urgenze dell'Amministrazione - la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e l'Amministrazione si riserva di aggiudicare alla seconda impresa in graduatoria, di incamerare la cauzione e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace e non prima del decorso del termine prescritto dall'art. 32, co. 9, del D. Lgs. 50/2016.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Qualora non si giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, quand'anche si sia dato avvio all'appalto nelle more della formalizzazione del contratto stesso, l'Università incamererà la cauzione salvo il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e di aggiudicare al secondo in graduatoria. L'Amministrazione si riserva di procedere in modo analogo anche qualora sia stata effettuato l'avvio dell'appalto in via d'urgenza nelle more della formalizzazione del contratto e la ditta aggiudicataria sia inadempiente in ordine agli obblighi previsti.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta nel termine di presentazione, nonché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente. Ai sensi dell'art. 95, co. 12, del D.Lgs. 50/2016 l'Università si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.



L'Università si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto qualora, a valle dei controlli di cui al combinato disposto di cui all'art. 84 e 91 del D. Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti l'applicazione delle misure di cui all'art. 67 del citato codice o eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D. lgs. 50/2016 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, comma 4ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

Si precisa, infine, che nel contratto, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione.



ART. 6)

informazioni complementari.

lett. a) - Obblighi derivanti dal Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale

L'appalto è regolato dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27/10/2021, sottoscritto in data 10/12/2021. Le clausole di tale Protocollo dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione. L'impresa si impegna ad accettare e a dare applicazione a tutte le disposizioni contenute nel Protocollo di legalità, nonché alle specifiche clausole di seguito riportate:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

Clausola 2): La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art.2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.



Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti dì cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca



dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;

l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4,del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L'appalto è altresì regolato dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n.3 del 27febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi ed elle forniture in Campania Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" tese a tutelare l'integrità e la legalità nella fase di realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, e di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori e che sono di seguito richiamate:

- qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La clausola medesima prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della Legge, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di



segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto;

lett. b) - Informazioni e/o avvisi relativi alla procedura di gara:

Ai sensi dell'art. 74, co. 1, del D. Lgs. 50/2016, tutti gli avvisi relativi alla procedura di gara – inclusi i chiarimenti - saranno resi disponibili nell'ambito della piattaforma M.E.P.A. e al link: http://www.unina.it/ateneo/gare/negoziata-3-tl-2023 Pertanto, i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il predetto sito web fino all'aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare avvisi e/o comunicazioni anche a mezzo PEC, ai recapiti indicati dai concorrenti.

lett. c) - Chiarimenti:

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti, entro e non oltre il termine indicato nella lettera di invito. Possono essere richieste in via telematica tramite il M.E.P.A. informazioni di carattere tecnico o amministrativo, secondo quanto di seguito riportato:

- informazioni di carattere tecnico, saranno forniti dal Responsabile del Procedimento;
- informazioni di carattere amministrativo, saranno forniti dall'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nella lettera di invito. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima al link: http://www.unina.it/ateneo/gare/negoziata-3-tl-2023

lett. d): Documenti di gara

Lettera di invito, Norme relative alla procedura negoziata e relativi allegati facsimili Modelli DGUE, B1 e B2; Modello di dichiarazione di impegno a costituire A.T.I., Modello di dichiarazione di avvalimento, Dichiarazione di sopralluogo; Schema di contratto.

Elaborati di seguito indicati:

- 1. Elenco elaborati
- 2. Relazione tecnica
- 3. Computo metrico estimativo
- 4. Elenco prezzi unitari
- 5. Analisi prezzi unitari
- 6. Quadro economico
- 7. Lista categorie
- 8. Piano di sicurezza e coordinamento
- 9. Piano di sicurezza e coordinamento Allegato 1 Diagramma di Gantt
- 10. Piano di sicurezza e coordinamento Allegato 2 Analisi dei rischi
- 11. Piano di sicurezza e coordinamento Allegato 3 Fascicolo dell'opera
- 12. Piano di sicurezza e coordinamento Allegato 4 Layout cantiere
- 13. Computo metrico della sicurezza
- 14. Capitolato Speciale d'Appalto
- 15. Piano di manutenzione dell'opera
- 16. Individuazione aree di intervento
- 17. Stato di progetto

Protocollo di Legalità, Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo e Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo http://www.unina.it/trasparenza/piao



Tutti i predetti documenti sono pubblicati al link: http://www.unina.it/ateneo/gare/negoziata-3-tl-2023

Qualora uno o più dei suindicati documenti non fossero correttamente visualizzabili, gli interessati possono inviare una immediata segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Relazione con il Pubblico e trasparenza via Pec all'indirizzo: urp@pec.unina.it.

lett. e) contributo all'ANAC: Vedi precedente art. 4 punto A5);

lett. f) **Responsabile del Procedimento**: **Ing. Remo Cigliano -** Ufficio Tecnico di Fuorigrotta, Tel. 081-7683003, Mail. remo.cigliano@unina.it; PEC: remo.cigliano@unina.it;

lett. g) modalità di pagamento e penali: Nel rinviare a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto, si precisa che:

- la Società potrà emettere le fatture solo se preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento a seguito del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile stesso pena il rifiuto della fattura da parte dell'Area Edilizia (Ufficio destinatario di fattura). L'emissione della regolare esecuzione avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- al fine di accelerare l'accertamento la ditta potrà trasmettere un *pro-forma* di fattura al Responsabile del Procedimento al recapito PEC dello stesso;
- le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II partita IVA 00876220633 e riportare, oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, anche i **codici CIG/CUP e il codice IPA H4R29U** (ossia il codice univoco dell'Ufficio destinatario di fattura che è l'Area Edilizia sopra indicata) e inviate al Sistema di Interscambio (SDI);
- il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parete del sopraindicato Ufficio destinatario di fattura.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Le penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; l'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

lett. h) Risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.

Fermi restando i casi di risoluzione previsti dalla legge e ad integrazione delle ipotesi di risoluzione previste in Capitolato, si precisa che:

- a) il contratto si risolverà di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- b) il contratto conterrà apposita clausola con la quale l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010;
- c) l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di cui alla successiva lettera m). E' in ogni caso fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Si precisa, infine, che nel contratto eventualmente stipulato in pendenza di ricorso giurisdizionale, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

32

lett. i) accesso agli atti.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti di gara, al fine di assicurare da un lato un'adeguata tutela degli interessi dei concorrenti e dall'altro il rispetto di quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 senza rallentare o aggravare il procedimento, è onere del concorrente che intenda sottrarre singole parti dell'offerta tecnica all'accesso da parte di altri concorrenti allegare all'offerta medesima una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Analogamente, il concorrente che intenda sottrarre al diritto di accesso determinate informazioni contenute nelle giustificazioni o negli ulteriori chiarimenti, dovrà allegare agli stessi una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Al riguardo, si evidenzia che l'art. 53, comma 5, del decreto legislativo 50/2016, nell'escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione "alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali" - si inserisce nel solco del consolidato orientamento secondo il quale la prescrizione in esso contenuta fa riferimento non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna impresa, bensì a veri e propri segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative.

In assenza delle suddette dichiarazioni motivate e documentate ovvero in presenza di generiche dichiarazioni di riservatezza, prive di congrua motivazione e di documentazione, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni, dandone contestualmente comunicazione, per mera conoscenza, al concorrente controinteressato.

lett. l) - Spese a carico dell'aggiudicatario:

Cedono a carico dell'aggiudicatario l'imposta di registro e imposta di bollo quantificate e comunicate dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 73 comma 4, cedono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicità per la pubblicazione di bandi ed avvisi sulla GURI.

Cedono a carico dell'aggiudicatario altresì le spese di pubblicità per la pubblicazione sui quotidiani secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.

lett. m) - Obbligo di osservanza del Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Codice di Comportamento di Ateneo e Clausola di risoluzione:

L'appalto è regolato anche dalla Legge 190/2012 e s.m.i., dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo. Il contratto conterrà apposita clausola con la quale il contraente dichiara di avere preso visione e conoscenza dei suddetti atti e di essere consapevole della facoltà per l'Università di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

lett. n) - Obblighi relativi alla verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011

Atteso il tempo consentito dalla normativa vigente per gli accertamenti del Prefetto e per l'adozione del provvedimento finale, qualora il concorrente non inserisca, a titolo collaborativo, la dichiarazione richiesta *ut supra* all'art. 4, si segnala che l'Amministrazione si riserva la facoltà d'inoltrare ai concorrenti, già prima della conclusione dei lavori del Seggio, richiesta di produrre la stessa secondo il facsimile predisposto dal Ministero dell'Interno - Prefettura - U. T. G. di Napoli (scaricabile al seguente link) resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da tutti i soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011(v. nota 2). Nel segnalare che, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, D.lgs 159/2011, le Amministrazioni devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti, si comunica che, in mancanza o incompletezza della documentazione richiesta, non si potrà procedere al corretto inoltro della richiesta di informazione antimafia, con consequenziale impossibilità della sottoscrizione del contratto per colpa imputabile



all'aggiudicataria, che sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione e segnalazione all'ANAC

lett. o) sopralluogo obbligatorio

Il sopralluogo è obbligatorio: l'obbligo di recarsi sul luogo dei lavori è stato richiesto dal Responsabile del Procedimento allo scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all'offerta.

Come riportato nella relazione del Responsabile del Procedimento, in merito al sopralluogo, si rappresenta che "Non è previsto il sopralluogo assistito. Pur tuttavia è obbligo del Legale Rappresentante (o suo procuratore) della Ditta, pena l'esclusione dalla gara, dichiarare di aver preso visione dei luoghi e di aver effettuato un'attenta ricognizione generale delle aree in cui devono eseguirsi i lavori, nonché di essere pienamente edotto delle strade di accesso e della logistica nella sua globalità dell'appalto avendo preso conoscenza delle condizioni dei locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate."

Ai fini della dichiarazione, pertanto, è reso disponibile, tra gli atti di gara, il Modello denominato "Modello Dichiarazione di Sopralluogo".

La mancanza della predetta dichiarazione non è causa di esclusione automatica ma sarà applicata la disciplina del soccorso istruttorio.

lett. p) subappalto

E' ammesso il subappalto, nei limiti di legge, a soggetti in possesso, in relazione alla prestazione subappaltata, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, previa autorizzazione dell'Amministrazione. Si precisa che la volontà di subappaltare deve essere manifestata in sede di gara come previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016;

Il concorrente deve indicare le lavorazioni oggetto di subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016.

In caso di subappalto qualificante, il concorrente dovrà indicare il <u>nominativo del</u> <u>subappaltatore. Il concorrente dovrà altresì produrre una dichiarazione di voler subappaltare contenente la specifica indicazione delle lavorazioni oggetto del subappalto, il DGUE dell'impresa subappaltatrice e dovrà acquisire anche il relativo PASSOE. A tal proposito si riporta quanto indicato nelle faq FVOE dell' Anac (al seguente <u>link</u>): "Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandataria in RTI."</u>

<u>Subappalto facoltativo</u>: si precisa che la mancanza della dichiarazione relativa al subappalto, nel caso in cui il ricorso a tale istituto sia facoltativo per il concorrente qualificato, comporta l'impossibilità, per lo stesso, ove aggiudicatario, di subappaltare. In caso di irregolarità della dichiarazione, si procederà in soccorso istruttorio.

<u>Subappalto qualificante</u>: nell'ipotesi di subappalto c.d. qualificante, la mancanza della dichiarazione relativa al subappalto comporterà l'esclusione dalla gara.

lett. q) dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.) di Ateneo

In osservanza delle vigenti Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.), cod. id. B12 e B13, è stato acquisito al protocollo di Ateneo con n. 34527 in data 22/03/2023 il modello B12 sottoscritto dal Dirigente, che sottoscrive il presente documento (dott.ssa Rossella Maio), dal Capo Ufficio responsabile della procedura di gara (dott. Vincenzo Di Marco) e dal personale coinvolto nella redazione della documentazione di gara (Dott.ssa Ilenia Cascone);



è stato acquisito al protocollo di Ateneo con n 33905 del 21/03/2023 il modello B13 sottoscritto dal Dirigente dell'Area Edilizia (Ing. Maurizio Pinto), dal Capo Ufficio responsabile dell'istruttoria tecnica della procedura di gara (Ing. Sara Ersilia Sansone) e dal personale incaricato a vario titolo nella procedura di gara (Sig,ra Assunta Campoluongo).

Entrambi i modelli contengono le seguenti dichiarazioni:

- 1) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza:
- 2) di non essere stati condannati, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, comma1, lett. c) del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D.lgs. n. 39/2013;
- 3) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di gara e all'Area Attività contrattuale;
- 4) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2 del D.lgs. 50/2016;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

I dati raccolti sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo:http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il



concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del
 Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.unina.it Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.unina.it, sezione Bandi di gara e contratti.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i*) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii*) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i



criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii*) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv*) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Napoli Federico II che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email rpd@unina.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

IL DIRIGENTE Dott.ssa Rossella Maio

firmato digitalmente

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:

Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili

Responsabile: Dott. Vincenzo Di Marco, Capo dell'Ufficio

Indirizzo PEC: negoziateugclimm@pec.unina.it (utilizzabile solo da mittenti muniti di

Per chiarimenti: Dott.ssa Ilenia Cascone Tel. 081-2534103

Apertura al pubblico dell'Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

ⁱ Nota (1): Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo a Sistema una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che la mancanza della firma e/o della fotocopia del documento del sottoscrittore non è causa di esclusione automatica e il concorrente sarà invitato a sanare tale irregolarità entro il termine indicato dall'Amministrazione nella relativa richiesta inviata attraverso il Sistema. Ove tale irregolarità non venga sanata entro il termine ivi indicato, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.



ii Nota (2): Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, tale dichiarazione - sottoscritta con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo a Sistema una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore - deve essere resa dai seguenti soggetti:

I controlli antimafia introdotti dal D.lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni

Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)

Art. 03 dei D.Dgs 139/2011 (vedi nota a margine sugn diteriori controlli)		
Impresa individuale	Titolare dell'impresa	
	2. direttore tecnico (se previsto)	
	3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2	
Associazioni	Legali rappresentanti	
	membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)	
	3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2	
Società di capitali o cooperative	Legale rappresentante	
	 Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 	
	3. direttore tecnico (se previsto)	
	4. membri del collegio sindacale	
	5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)	
	6. socio (in caso di società unipersonale)	
	7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;	
	8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7	
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci	
Concuivo	2. direttore tecnico (se previsto)	
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)	
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3	



Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari
	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
III Italia	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa
	2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata
	2. Direttore tecnico (se previsto)
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. legale rappresentante
	2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
	3. direttore tecnico (se previsto)
	4. membri del collegio sindacale (se previsti)***
	 ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento
	6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5



Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	legale rappresentante
	2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione
	(presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
	3. direttore tecnico (se previsto)
	4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale
	rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di
	amministrazione)**
	5. membri del collegio sindacale (se previsti)***
	6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se
imprese	aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al
	loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di
	imprese e società secondo quanto riportato nei precedenti
	riquadri
	2. familiari conviventi dei soggetti persone fisiche di cui al
	punto 1

*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che i supplenti.

